

NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

LE PRINCIPALI NOVITÀ RISPETTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA DI SETTORE

Con il nuovo “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, a partire dal 15 maggio 2008, sono state abrogate tutte le norme pregresse (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 493/96, D.Lgs. 494/96, D.Lgs. 187/05).

Il presente documento vuole fornire indicazioni circa le principali novità introdotte dal nuovo decreto legislativo rispetto alla normativa preesistente.

1. Inasprimento delle sanzioni

- ✳ Il nuovo T.U. ha previsto un inasprimento delle sanzioni previste dalle precedenti norme in materia di sicurezza.

2. Definizioni (art. 2)

- ✳ Il nuovo T.U. ha effettuato una revisione sostanziale delle definizioni applicabili in campo di sicurezza sul lavoro, chiarendo le definizioni di alcuni importanti termini come: dirigente, preposto, sorveglianza sanitaria, valutazione dei rischi, pericolo, rischio, buona prassi, norma tecnica, linee guida, formazione, informazione, addestramento. Altri importanti definizioni hanno subito significative variazioni, come ad esempio: lavoratore, datore di lavoro, medico competente, prevenzione, responsabile del servizio, unità produttiva.

3. Campo di applicazione (art.3)

- ✳ Viene confermata l'applicabilità del decreto a tutti i settori pubblici e privati.
- ✳ Il campo di applicazione del decreto viene esteso a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
- ✳ Le nuova definizione di lavoratori comporta l'estensione del campo di applicazione a nuove categorie di lavoratori come i lavoratori autonomi, distaccati, a progetto, occasionali, a distanza, i volontari e i tirocinanti. Gli ambiti di applicazione sono differenziati a seconda della natura del rapporto di lavoro.

4. Computo dei lavoratori (art.4)

- ✳ Sono precisate le categorie (ad esempio lavoratori autonomi, collaboratori familiari, tirocinanti, ecc.) che vanno escluse dal computo dei lavoratori in azienda al fine di determinare l'applicabilità o meno di alcuni obblighi indicati nel decreto (ad esempio nomina RSPP, RLS, ecc.).

5. Delega di Funzioni (artt. 16, 17)

- ✳ Sono precisate le modalità per la delega di funzioni e i requisiti del delegato affinché possano essere delegate alcune funzioni in carico al datore di lavoro.
- ✳ Alcune funzioni sono comunque riconosciute indelegabili:
 - ◆ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 - ◆ la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

6. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (artt. 18, 19)

- ✳ Il T.U. riprende sostanzialmente gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 626/94 per il datore di lavoro con alcune importanti novità alcune già introdotte dalla legge 123/07 quali:
 - ◆ la consegna del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
 - ◆ la comunicazione all'Inail dell'RLS;
 - ◆ la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) per le attività appaltate presso l'azienda;
 - ◆ la consegna della tessera di riconoscimento ai lavoratori impiegati in attività in appalto;
 - ◆ la comunicazione all'INAIL degli infortuni superiori ad un giorno, oltre quello dell'infortunio (tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito dell'uscita di un decreto interministeriale apposito come precisato dal Ministero del Lavoro con nota protocollo n. 6587 del 21 maggio 2008).
- ✳ Sono precisati gli obblighi per i dirigenti e per i preposti, che date le nuove definizioni assumono un ruolo molto più chiaro e definito all'interno dell'organigramma per la gestione della sicurezza aziendale.

7. Obblighi connessi ai contratto di appalto o d'opera o di somministrazione (artt. 26, 27)

- ✳ Si estende l'obbligo di coordinamento e cooperazione ai subappaltatori.
- ✳ Si conferma la necessità della redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI). Il DUVRI deve essere consegnato al RLS dietro sua specifica richiesta.
- ✳ Confermata la necessità dell'indicazione dei costi relativi alla sicurezza nei contratti d'appalto.
- ✳ Viene introdotto il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.

8. Valutazione dei rischi (artt. 28, 29)

- ✳ Precisata l'estensione della valutazione dei rischi a tutti i rischi presenti in azienda, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti

dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi.

- ✳️ Prevista consegna obbligatoria del documento di valutazione dei rischi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- ✳️ Il documento di valutazione dei rischi, da redigere secondo il nuovo T.U. a partire dal 29/07/2008, dovrà avere data certa.

9. Modelli di organizzazione e gestione (art. 30)

- ✳️ Vengono introdotti i requisiti specifici che deve avere il modello di organizzazione e di gestione per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- ✳️ Si introduce la presunzione di conformità del modello organizzativo ai requisiti indicati nel caso sia implementato secondo le Linee Guida UNI-INAIL del 2001 e la norma OHSAS 18001:2007.

10. Servizio di Prevenzione e Protezione

- ✳️ Sono stati modificati i requisiti di formazione del datore di lavoro che assume l'incarico di RSPP. Le ore di formazione previste possono variare da 16 a 48 sulla base della natura dei rischi e decisi dall'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni (art. 34).

11. Riunione periodica (art. 35)

- ✳️ Si introduce la possibilità di individuare durante la riunione periodica:
 - ◆ codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - ◆ obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

12. Formazione

- ✳️ L'indicazione della formazione obbligatoria prevista per i dipendenti è resa più rigorosa con l'introduzione di contenuti minimi, la necessità di tenere conto delle differenze linguistiche e la necessità di svolgere i corsi presso l'azienda stessa da parte di persona esperta (art.37).
- ✳️ Viene introdotta l'obbligatorietà di formazione per i preposti. Il decreto indica i contenuti minimi della formazione (art. 37 comma 7).

13. Medico competente e sorveglianza sanitaria

- ✳️ Risultano estesi i compiti affidati al medico competente (ad esempio custodia cartelle sanitarie e di rischio; trasmissione delle stesse all'ISPESL nei casi previsti) (art. 25).

- ✳ La tempistica delle visite obbligatorie presso gli ambienti di lavoro del medico competente è una all'anno, a meno di decisioni differenti dello stesso medico (art.25).
- ✳ La necessità di Sorveglianza sanitaria viene estesa, oltre che alle indicazioni della normativa vigente, anche alle direttive europee e alle richieste della commissione consultiva prevista dall'art. 6 (art.41).
- ✳ Fissazione di una periodicità annuale delle visite sanitarie periodiche a meno di tempistiche specifiche indicate nella normativa (art.41).
- ✳ Inserimento della verifica in occasione di cambi mansione e cessazione rapporto di lavoro (art.41).
- ✳ È stato introdotto il divieto di visite mediche preassuntive (art.41).
- ✳ Si precisa la necessità di adibire il personale solo a mansioni a cui risulta idoneo, cambiando la mansione in caso di sopraggiunta inidoneità (art.42).

14. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- ✳ Sono previsti maggiori poteri per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sia aziendali che territoriali, nonché agli Organismi Paritetici. Quindi, da parte degli stessi ci sarà più controllo (art. 50, 51).
- ✳ Le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono tenute a pagare al fondo costituito presso l'INAIL un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda; inoltre in assenza di rappresentante dei lavoratori aziendale le funzioni sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), ossia del sindacato (art. 47, 48).
- ✳ Previsto l'aggiornamento periodico annuale della formazione degli RLS (art. 37).
- ✳ Introdotta l'esplicita incompatibilità tra il ruolo di RLS e quello di ASPP o RSPP (art.50).

15. Tenuta della documentazione (art. 53)

- ✳ Si introduce la possibilità di conservare la documentazione prevista dal decreto in formato elettronico, purché venga fatto secondo appositi criteri.

16. Luoghi di lavoro

- ✳ Viene precisato l'obbligo da parte del datore di lavoro di garantire la conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di salute e sicurezza indicati all'articolo 63 (art. 18).
- ✳ Confermato dell'obbligo di notifica agli organi di vigilanza relativa a costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti. La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori (art.67).
- ✳ Precisazione dell'obbligo di pulizia periodica e sanificazione degli impianti di condizionamento (Allegato IV).

17. Cantieri temporanei o mobili

- ✳ Sono introdotte modifiche nella definizione (art. 89) di:
 - ◆ responsabile dei lavori, in cui si precisa che il responsabile dei lavori “coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera”;
 - ◆ coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, si precisa che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
 - ◆ impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
- ✳ L'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione è esteso a tutti i cantieri ove sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese, togliendo il vincolo del numero di giorni-uomo previsto (art.90).
- ✳ Vengono precisate le modalità di verifica di idoneità tecnico professionali delle imprese da parte del committente nei confronti delle imprese esecutrici e da parte delle imprese esecutrici nei confronti dei subappaltatori (allegato XVII).
- ✳ Si riconosce espressamente che la condivisione dei POS delle imprese esecutrici e del piano di coordinamento della sicurezza assolvono l'onere della redazione del DUVRI (art.96).
- ✳ Aumentano le responsabilità del committente e dell'impresa affidataria.
- ✳ La consegna del POS da parte delle imprese esecutrici deve essere effettuata nei confronti dell'impresa affidataria, la quale è tenuta a verificarne la congruenza con il proprio e a trasmetterla al coordinatore per l'esecuzione (art. 101).

18. Lavori in quota

- ✳ Vengono precisate le disposizioni relative alle modalità di esecuzione dei lavori in quota, le misure di protezione e le disposizioni relative alle attrezzature utilizzate durante i lavori in quota (artt. 111-117).

19. Agenti fisici

- ✳ Estensione degli agenti fisici che possono comportare rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche (art. 180).

20. Rumore

- ✳ Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposi-

zione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che (art. 189):

- ◆ a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- ◆ b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

✱ Introduzione della periodicità annuale della sorveglianza sanitaria (art. 196).

21. Vibrazioni

✱ Sono stati modificati i valori limite d'azione per breve periodo ed è stato introdotto il concetto di livello giornaliero massimo ricorrente (art. 201).

22. Radiazioni ottiche (artt. 213-220)

✱ A decorrere dal 26/04/2010 entra in vigore l'obbligo di valutare i rischi ed adottare le relative misure di protezione per i lavoratori esposti ai rischi di radiazioni ottiche artificiali (raggi laser, infrarossi, ultravioletti).

23. Campi elettromagnetici (artt. 206-212)

✱ La data per la valutazione dei campi elettromagnetici, fissata al 30/04/2008 dal decreto legislativo 257/2007, secondo quanto previsto dal nuovo T.U. e dalla direttiva del parlamento europeo è stata prorogata al 30/04/2012.

24. Agenti chimici

✱ Nella valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici il livello di "rischio moderato" è stato sostituito con "rischio basso" (art. 224).

25. Entrata in vigore

✱ L'entrata in vigore del decreto legislativo è fissata per il 15 maggio 2008.

✱ Alcune disposizioni hanno invece date di entrata in vigore differenti:

- ◆ la valutazione dei rischi, di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni che ad esse rinviano, diventano efficaci a partire dal 29 luglio 2008;
- ◆ il titolo VIII, capo IV "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici", posticipata al 30/04/2012, data così fissata dalla direttiva 2008/46/CE;
- ◆ il titolo VIII, capo V "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali", che entrerà in vigore il 26/04/2010.

26. Abrogazione di leggi precedenti

✱ Con l'entrata in vigore del decreto sono stati abrogati le seguenti disposizioni legislative:

- ◆ DPR 547/1955;

- ◆ DPR 164/1956;
- ◆ DPR 303/1956, ad eccezione dell'art. 64;
- ◆ D.Lgs. 277/1991;
- ◆ D.Lgs. 626/1994, ad eccezione delle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 2, riguardanti in generale gli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, le rappresentanze diplomatiche e consolari, i mezzi di trasporto aerei e marittimi, in vigore fino al 30/04/2009, data limite entro cui è prevista l'emanazione di appositi decreti ministeriali;
- ◆ D.Lgs. 493/1996;
- ◆ D.Lgs. 494/1996; D.Lgs. 187/2005; art. 36-bis, commi 1 e 2 della legge 248/2006;
- ◆ art. 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 123/2007.